

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 96 DEL 27/10/2014

OGGETTO: RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE - VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE PER CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente introduce l'argomento informando i colleghi di Giunta che la società Retecamere scarl, di cui la Camera di Commercio di Lucca è socia con una percentuale del 0,976%, è stata messa in liquidazione in data 12 settembre 2013 perchè la generalità dei soci, tra cui Unioncamere Nazionale, socio di maggioranza assoluta, non ha aderito all'apposito aumento di capitale destinato ad assorbire le perdite dovute per i mancati incassi dalla società Buonitalia spa verso la quale Retecamere scarl vantava crediti cospicui. La Camera di Commercio di Lucca, invece, aveva cercato di evitare la messa in liquidazione aderendo all'aumento di capitale per la parte di propria competenza.

Il Presidente dà, quindi, la parola al Segretario Generale che illustra gli avvenimenti successivi soffermandosi sull'assemblea della società del 21 luglio u.s., alla quale la Camera di Commercio di Lucca non ha partecipato; in quell'occasione Unioncamere Nazionale ha votato a favore della approvazione, a maggioranza, di una delibera di ripartizione dei debiti sociali accertati (1.881.505,00) tra i soci pro quota sostenendo in primo luogo che nel caso di specie non si applicano i limiti previsti dall'art.6 comma 19 DI 78/2010 in quanto la norma vieta interventi tampone dei soci pubblici volti a ripianare i debiti di società strutturalmente deficitarie mentre in questo caso lo squilibrio di Retecamere è dovuto ad eventi esterni imprevedibili e l'intervento punta a permettere un'ordinata liquidazione della società. Inoltre l'articolo 6 dello Statuto di Retecamere impone ai soci di versare contributi per il funzionamento della Società e per la copertura dei costi necessari al perseguimento della finalità consortile; tali estremi, secondo Unioncamere nazionale, si ravvisano nella situazione attuale di Retecamere. Alla tesi di Unioncamere nazionale si è contrapposto un gruppo di soci guidato dalla Camera di Commercio di Milano che sostengono che l'operazione richiesta ai soci è vietata dall' art.6 comma 19 DI 78/2010 così come interpretato costantemente dalla Corte dei Conti e che non è possibile invocare né il codice civile né l'articolo 6 dello Statuto di Retecamere in quanto il contributo richiesto ai soci non è finalizzato a svolgere delle attività o a realizzare lo scopo consortile ma a finanziare i debiti della Società in liquidazione.

Successivamente all'approvazione della delibera di ripartizione dei debiti sociali, continua il Segretario, Retecamere scarl ha già inviato due missive alla Camera di Commercio di Lucca richiedendo il pagamento di 18.440,50 euro. Richieste simili sono state avanzate anche ad altre Camere di Commercio e la reazione degli enti è diversificata sia in Toscana che nel resto d'Italia: alcuni hanno già pagato o intendono farlo anche perchè si tratta di

cifre esigue; altre Camere di Commercio non procederanno al pagamento perchè contestano la legittimità della delibera indipendentemente dalla cifra richiesta; in particolare la Camera di Commercio di Milano ha deliberato anche dopo l'Assemblea di Retecamere confermando la propria linea nel senso che il suo contributo si limita alla sua partecipazione al capitale sociale anche perchè, vista l'eseguità della quota posseduta, non ha partecipato alla gestione della società e, pertanto, non può essere chiamata a ripianare i debiti della stessa.

Da approfondimenti svolti anche in sede di Unioncamere Toscana, continua il Segretario Generale, la tesi sostenuta in Assemblea dalla Camera di Commercio di Milano appare condivisibile e, pertanto, si apre la possibilità di contestarla; ai sensi dello Statuto di Retecamere, in caso di controversie tra soci e la Società anche sulla validità delle delibere assembleari è necessario ricorrere al arbitrato presso la Camera di Commercio di Roma.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario;
- esaminata la documentazione presentata
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

- 1.- di ritenere infondata la richiesta della società in quanto si condivide la posizione espressa in Assemblea e confermata successivamente dalla Camera di Commercio di Milano;
- 2. di dare mandato al Segretario Generale di comunicare questa decisione alla società in risposta alle missive della stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Roberto Camisi IL PRESIDENTE Dr. Giorgio Giovanni Bartoli